

N. R.G. 928/2018



TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA

Sezione Lavoro

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 928/2018

Oggi **13 ottobre 2022** alle ore 10.30 innanzi alla dott.ssa Alfonsina Manfredini, nella sua stanza virtuale e in collegamento da remoto mediante l'applicativo Microsoft TEAMS sono comparsi:

-per [REDACTED] SPA l'avv. [REDACTED]

[REDACTED] presente personalmente nello studio e con l'avv. [REDACTED]

E' altresì presente il dott. [REDACTED] funzionario UpP

I difensori dichiarano di essere d'accordo a che l'udienza sia svolta tramite collegamento da remoto mediante l'applicativo TEAMS. Dichiarano inoltre che non vi sono nei loro studi persone diverse da quelle sopra indicate e che non sono in atto sistemi di registrazione dell'udienza.

Il Giudice invita i difensori alla discussione

Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti. In particolare l'avv. [REDACTED] con riferimento alla nota conclusiva di controparte (pag. 6) chiede che sia disposta dal Giudice l'espunzione di quanto scritto nel paragrafo 2 ove si legge "*raffazzonamento*" ordito fra [REDACTED] e [REDACTED] ai danni del [REDACTED]

L'avv. [REDACTED] in relazione all'espressione di cui sopra indica che la frase non è stata scritta per offendere ma per fare il punto dei vari motivi per cui il teste non è comparso: chiede che la frase sia sostituita lasciando solo il termine "*raffazzonamento*".

L'avv. [REDACTED] e l'avv. [REDACTED] dichiarano di aver depositato nota spese.

I difensori dichiarano di rinunciare a esser presenti alla lettura della sentenza e dichiarano altresì che l'udienza si è svolta regolarmente.

Il Giudice

Si ritira in Camera di Consiglio.

Alle ore **, previa Camera di Consiglio, in assenza dei difensori, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.

Il Giudice

dott. Alfonsina Manfredini



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA

Sezione Lavoro

Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza e Assistenza obbligatorie, nella persona del Giudice dott ssa Alfonsina Manfredini ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g 928/2018 promossa da:

██████████ S.P.A. (C.F.: ██████████) con il patrocinio dell'avv. ██████████ ██████████ del Foro di Milano e dell'avv. ██████████ ██████████ (mandato anche disgiunto) ed elettivamente domiciliata presso e nello studio del secondo difensore come da procura con domiciliazione allegata al ricorso introduttivo

ricorrente

e

██████████ ██████████ (C.F.: ██████████) con il patrocinio dell'avv. ██████████ ██████████ del Foro di Pisa ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'avv. ██████████ ██████████ giusta procura allegata alla memoria di costituzione

resistente

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

I)_ ██████████ Spa (di seguito anche "la Società") ha agito in giudizio chiedendo al Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni

“Nel merito: disattesa ogni diversa deduzione, istanza o eccezione, accertata la responsabilità del convenuto per violazione degli obblighi contrattualmente assunti nei confronti di ██████████ spa, per l'effetto condannare il convenuto a risarcire ad ██████████ spa tutti i danni patiti e segnatamente:

- il danno da lucro cessante in misura pari ad € 20.407,07 o in quella diversa, maggiore o minore, ritenuta di giustizia,
- il danno per lesione della reputazione commerciale in misura non inferiore a € 10.000,00,
- il danno per la perdita di chance da mancato rinnovo dei contratti in essere, nonché
- il danno emergente rappresentato dai costi e dall'impegno dovuto profondere per gestire estinzioni anticipate, reclami dei clienti ed esposti all'OAM, tutte voci di danno, eccetto la prima, di cui si domanda la liquidazione in equitativa. Oltre interessi ex art 1282 comma 4 cc dalla domanda al saldo.”.

II)_ Si è costituito ██████████ ██████████ chiedendo che il Tribunale voglia:



"preliminarmente dichiarare inammissibile e/o improcedibile il ricorso proposto avverso per omessa attivazione del procedimento di mediazione sempre in via preliminare dichiarare la propria incompetenza per materia, rimettendo la causa le sezioni specializzate di impresa competente per territorio

ulteriormente in via preliminare disporre il mutamento del rito in favore del giudice ordinario con assegnazione dei termini di cui all'articolo 427 CPC

nel merito respingere la domanda attrice perché infondata in fatto e in diritto,

con condanna in via riconvenzionale della stessa al pagamento di una somma a titolo di indennità meritocratica per le ragioni esposte nella memoria di costituzione"

La difesa di [REDACTED] riguardo alla domanda riconvenzionale volta all'ottenimento della c.d. indennità meritocratica (ex art 1751 c.c.) ha detto che essa era da quantificare equitativamente in relazione alla media dello sviluppo del volume d'affari del preponente (circa € 9.500.000,00) e a quella dei corrispettivi provvigionali (riscossi per circa € 600.000,00) che a detta del resistente risulta ampiamente superiore anche al quantum avanzato dalla ricorrente (Cassazione 3.10.2006 numero 21309)

III)_La causa è stata istruita documentalmente e a mezzo escussione di testi

Il ricorso è fondato per quanto le ragioni di seguito indicate

La Società ha chiesto al convenuto il risarcimento di danni da Lei asseritamente subiti a seguito di comportamenti -a suo dire illeciti- tenuti dal [REDACTED] già suo agente.

In particolare la Società, appartenente al gruppo bancario La [REDACTED] spa (iscritta al n. 40 dell'albo degli intermediari finanziari tenuto dalla Banca d'Italia) ha esposto di operare nel settore dell'intermediazione finanziaria, occupandosi di finanziamento dietro cessione del quinto dello stipendio o della pensione, oppure di delegazione di pagamento sullo stipendio e che il signor [REDACTED] agente in attività finanziaria regolarmente iscritto all' Organismo degli Agenti e Mediatori dal 27.12.2012, era stato un suo agente per promuovere la conclusione di queste tipologie di operazioni di finanziamenti, lavorando in esclusiva e in regime di mono-mandato, come prescritto dalla legge.

La Società ha dedotto che:

- il 30.10.2017 si era dimesso in tronco il responsabile della rete agenti di [REDACTED] sig. [REDACTED] che subito dopo era stato assunto dalla [REDACTED] s.p.a. concorrente di Italcredì;
- immediatamente vari agenti [REDACTED] avevano comunicato il recesso (ben 16 su 70) e tra essi anche il signor [REDACTED] che, come altri 12 di loro, era stato poi contrattualizzato da [REDACTED] spa: [REDACTED] con pec del 4.12.2017 aveva comunicato il recesso dal contratto di agenzia nel rispetto dei termini (5 mesi) di preavviso;
- già il 17 novembre 2017 tuttavia (ossia quando cioè egli era ancora agente di [REDACTED] aveva indotto il sig. [REDACTED] cliente di [REDACTED] a estinguere anticipatamente il contratto di cessione del quinto in corso, finanziamento che il [REDACTED] aveva aperto nuovamente in favore di [REDACTED] Spa prima che maturasse il pagamento dei 2/5 (due quinti) delle rate: il suddetto cliente aveva



dichiarato a personale di [REDACTED] che [REDACTED] gli si era presentato come agente di [REDACTED] che gli aveva detto che la finanziaria erogatrice sarebbe stata sempre [REDACTED]. Il sig. [REDACTED] tuttavia e solo in un secondo tempo si era reso conto di aver firmato moduli contrattuali in favore di [REDACTED] spa. [REDACTED] avendo saputo di questi fatti, aveva posto fine al mandato in essere con [REDACTED] con raccomandata del 12.3.2018, anticipata via pec, interrompendo l'ulteriore preavviso dovuto e segnalando quanto accaduto sia all'OAM che a [REDACTED] Spa a fronte delle evidenze documentali fornitele dal sig. [REDACTED]

- dal 23.4.2018 il signor [REDACTED] era diventato agente di [REDACTED] Spa;
- durante il periodo di preavviso dato da [REDACTED] altri 4 clienti, originariamente da lui procacciati, avevano domandato l'estinzione del contratto di finanziamento in essere con [REDACTED] prima che maturasse il termine previsto dall'art. 39 del DPR 180/1995 e avevano poi rinnovato il contratto in favore di [REDACTED] che infatti (proprio lei) aveva direttamente bonificato a [REDACTED] le somme dovute da clienti e specificate nei relativi conteggi estintivi;
- ulteriore reclamo era stato presentato da [REDACTED] quando ormai il mandato (e il preavviso) si era concluso: ella aveva esposto che nell'aprile 2018 [REDACTED] sconosciuto a [REDACTED] ma che si era sempre qualificato come collaboratore di [REDACTED] in qualità di agente, le aveva fornito assicurazioni e aveva continuato ad operare tramite l'account [REDACTED] fatto questo consentito dal [REDACTED]

La Società censura i sopra descritti comportamenti tenuti dal sig. [REDACTED] rilevandone la natura di gravi violazioni di obblighi contrattuali

II)-Il convenuto [REDACTED] costituendosi ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni sopra trascritte.

In primo luogo, il resistente eccepisce l'improcedibilità della domanda per non aver il ricorrente attivato il procedimento di mediazione prima della proposizione dell'azione giudiziaria.

In secondo luogo, la difesa del resistente riconduce la fattispecie dedotta da parte ricorrente all'ipotesi di concorrenza sleale tra imprese (con conseguente competenza delle Sezioni specializzate delle Imprese) per il richiamo fatto dalla ricorrente ai plurimi casi di agenti trasferitisi alla [REDACTED] dopo la cessazione del rapporto agenziale con [REDACTED] e al danno asseritamente patito a causa di tale passaggio.

La difesa del [REDACTED] ha contestato la correttezza del rito osservando che, nel caso, la competenza spetta al giudice ordinario e non al giudice del lavoro, dovendosi pertanto disporre il mutamento del rito

Infine la difesa del resistente ha contestato la fondatezza nel merito delle domande proposte da [REDACTED] in ultimo osservando che le segnalazioni da questa inviate all'OAM (e prodotte unitamente al ricorso introduttivo) relativamente all'operato del sig. [REDACTED] non avevano prodotto alcun esito e che la documentazione prodotta da controparte non riportava il nominativo del sig. [REDACTED]. Inoltre in alcuni casi, non solo si trattava di reclamo riferibile a periodo successivo alla conclusione del rapporto con



██████████ (caso di ██████████ ██████████ ma -inoltre- i reclami prodotti erano diretto a ██████████ che non aveva provveduto a far transitare il rimborso delle rate dallo stipendio alla pensione, con il rischio per il cliente di vedersi addebitare ingiusti aggravii di interessi.

Lamenta, altresì, la temerarietà della causa e avanza domanda riconvenzionale sulla base della mancata corresponsione al sig. ██████████ una volta cessato il rapporto con ██████████ della c.d. indennità meritocratica prevista all'art 1751 c.c. da quantificarsi equitativamente, sulla base della media del volume di affari prodotto dal preponente e quella dei corrispettivi provvigionali riscossi.

A) Eccezione di competenza a favore del Tribunale sezione specializzata delle Imprese

L'eccezione avanzata dalla parte resistente è infondata: la domanda avanzata dal ricorrente verte su un asserito inadempimento contrattuale del contratto di agenzia stipulato tra ██████████ spa e ██████████ ██████████ materia rientrante nelle controversie attribuite al Giudice del Lavoro ex art. 409 c.p.c., comma primo, n. 3 *“rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato. La collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l'attività lavorativa”*.

B) Eccezione di competenza a favore del Tribunale Ordinario

Per le stesse motivazioni sopra citate deve ritenersi infondata l'eccezione volta ad attribuire la competenza in materia al Tribunale Ordinario, dato che il codice di rito attribuisce espressamente tale materia al Giudice del Lavoro e al relativo rito speciale, disciplinato dagli artt. 409 e seguenti.

C)-Infondata è anche l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria. Le ipotesi di mediazione obbligatoria sono infatti tassativamente identificate dall'art. 5, comma 1-bis, dlgs. n. 28 del 2010 e riguardano le controversie vertenti in varie materie, tutte non pertinenti al caso in esame, non potendosi condividere la tesi della difesa del sig. ██████████ per la quale in questo giudizio si verte di contratti assicurativi, bancari o finanziari. Quest'ultima ipotesi prevista dal art. 5, comma 1-bis, suddetto, si riferisce infatti ai rapporti tra il singolo cliente e l'istituto bancario, assicurativo, finanziario con il quale i rapporti sono intrattenuti, non certo al caso in esame ove si verte di rapporti di agenzia, rappresentanza commerciale e comunque altri rapporti di collaborazione tra un agente e un mandante.

D)-Violazione degli obblighi contrattualmente assunti nei confronti di ██████████ spa

Il resistente, nel periodo in cui era ancora in essere il contratto di mandato tra lo stesso e ██████████ ██████████ è stato agente di ██████████ (dal 27.12.2012 fino al 12.3.2018), si è presentato, in qualità di agente della medesima società, presso l'abitazione del sig. ██████████ in data 17 novembre 2017 (il quale aveva già sottoscritto dei moduli contrattuali intestati a ██████████ per sottoporgli una proposta a firma ██████████ avente ad oggetto una nuova cessione del quinto dello stipendio, contratto poi concluso dal cliente, previa



estinzione del precedente contratto di cessione del quinto sottoscritto con [REDACTED]

Questa circostanza è confermata dall'esame congiunto del documento n. 7 e del documento n. 8 di parte ricorrente. Dal documento 7 si può apprendere del reclamo del sig. [REDACTED] (documento n.7) in cui il sig. [REDACTED] si lamenta della condotta tenuta da tale [REDACTED] (verosimilmente il [REDACTED] dato che è l'agente della zona di riferimento) che il 17 novembre 2017 si era presentato presso la sua abitazione per fargli firmare dei fogli inerenti al contratto con [REDACTED] che il [REDACTED] ha poi scoperto essere riconducibili a [REDACTED]. Dal documento 8 (modulo di proposta contrattuale di [REDACTED] si evince nome e recapito telefonico del convenuto e il contratto è stato successivamente perfezionato, come risulta dai documenti n. 13 b (conteggio di estinzione) e 13 c (accrediti da parte di [REDACTED]).

In particolare, nel documento 13 c, precisamente a pagina 3 dello stesso, viene riportato l'accredito effettuato mediante bonifico da parte di [REDACTED] in favore di [REDACTED] avente la seguente causale "estinzione anticipata [REDACTED] [REDACTED] per un importo complessivo pari ad euro 10.644,58.

Quest'ultimo aspetto è stato confermato anche in sede di istruttoria, mediante l'escussione del teste [REDACTED] [REDACTED] addetta al *back office* presso [REDACTED] la teste ha dichiarato di aver avuto un contatto telefonico con il sig. [REDACTED] circa una richiesta di informazioni da parte di quest'ultimo in merito allo stato della sua posizione presso [REDACTED] e che lei gli aveva riferito che la sua posizione era stata estinta a seguito di un versamento effettuato da [REDACTED].

Si ritiene che la documentazione indicata ed esaminata unitamente alle dichiarazioni rese dalla teste [REDACTED] siano di per sé sufficiente a dimostrare la violazione delle disposizioni codicistiche che prevedono l'obbligo di esclusiva e il dovere di lealtà e buona fede, così come sancito dall'art. 1743 c.c. ovvero " *il preponente non può valersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività, né l'agente può assumere l'incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo di affari di più imprese in concorrenza tra loro.*"

Adirittura, il divieto imposto all'agente dall'art. 1743 c.c. di trattare per lo stesso ramo gli affari di più imprese concorrenti tra loro non va necessariamente riferito alla produzione o commercializzazione di identici prodotti da parte di più imprese: è sufficiente, infatti, che queste si rivolgano a una clientela anche solo potenzialmente comune, sicché l'una possa ricevere danno dall'ingresso e dall'espansione dell'altra sul mercato a cui entrambe si rivolgono (o prevedibilmente si rivolgeranno).

Degna di nota sul punto è la sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 30065/2019 secondo cui " *anche se i prodotti commercializzati dalle due aziende operanti nel settore edile erano diversi, essi potevano essere impiegati alternativamente per la realizzazione di manufatti: le due imprese erano, pertanto, da considerarsi in concorrenza tra loro.*"

Risulta altresì violato l'obbligo posto a carico dell'agente, che nell'esecuzione dell'incarico deve tutelare gli interessi del preponente ed agire con lealtà e buona fede, ai sensi del primo comma dell'art. 1746 c.c.

Le condotte sopra descritte violano anche quanto disposto nell'art. 128-*quater*, comma 4, del Testo Unico Bancario, nonché quanto riportato nel mandato sottoscritto dalle parti, segnatamente nella prima parte del



paragrafo 2.5.

Prive di pregio sono le doglianze avanzate dalla difesa del sig. [REDACTED] che ritiene che le circostanze sopra evidenziate non siano state confermate, non essendosi il teste [REDACTED] presentato a deporre, e avendo la difesa di [REDACTED] rinunciato a sentirlo, come si evince dall'ordinanza del 3 maggio 2022. In proposito va osservato che, come risulta dal verbale di udienza del 25 marzo 2022, relativamente al teste [REDACTED] (di cui era stato disposto l'accompagnamento coattivo) la Stazione dei Carabinieri di Badi a Settimo ha trasmesso certificato medico comprovante lo stato di salute del [REDACTED] e l'impossibilità per lui di spostarsi dalla sua residenza, ubicata nella provincia di Firenze. La mancata escussione del teste risulta esser dovuta a un legittimo impedimento del teste che dal certificato prodotto il 24.3.2022 risulta impossibilitato a spostarsi dal proprio domicilio per importanti motivi di salute e sempre dalla documentazione in atti risulta esser stato ricoverato il 26 settembre 2021 (per insufficienza respiratoria con scompenso cardiaco). Dunque egli non si è deliberatamente sottratto all'escussione e, preso atto della rinuncia all'escussione del suddetto teste, stante la documentazione sopra riportata e contestualmente esaminata, questo Giudice ritiene di non condividere le asserzioni di controparte contenute nelle note conclusive autorizzate.

Risulta poi dalla documentazione presente in atti, nonché da quanto appreso in sede di escussione testimoniale, come l'agente [REDACTED] si sia avvalso per lo svolgimento della sua attività professionale di un collaboratore, tale [REDACTED] [REDACTED] il cui nominativo non è stato comunicato né a [REDACTED] né all'Organismo degli agenti e dei mediatori creditizi, meglio conosciuto con l'acronimo OAM.

Nello specifico, ciò risulta dalla mail inviata all'indirizzo [REDACTED] da [REDACTED] [REDACTED] per conto della moglie [REDACTED] [REDACTED] in data 5 maggio 2018 (documento n.14 di parte ricorrente) avente ad oggetto un reclamo inerente a un contratto di cessione del quinto: dal contenuto della stessa si evince che il sig. [REDACTED] ha intrattenuto rapporti con la cliente [REDACTED] per conto di [REDACTED]. Tale circostanza è stata confermata in sede di escussione testimoniale dalle dichiarazioni rese dal sig. [REDACTED] il quale, seppur non ricorda il nome dell'agente, conferma il contenuto del documento 14 sopra citato, oltre a confermare che l'indirizzo [REDACTED] corrisponde al suo indirizzo di posta elettronica.

Questo documento, confermato dal teste [REDACTED] deve essere letto in combinato disposto con il documento n.17 di parte ricorrente – mail di risposta al reclamo della sig. [REDACTED] inviata da [REDACTED] [REDACTED] ed indirizzata a [REDACTED] [REDACTED] dove il [REDACTED] precisa che la sua mail era riconducibile al dominio del sig. [REDACTED] [REDACTED] ed afferma, inoltre, di essere dipendente del ricorrente.

Per quanto sopra esposto si ritiene integrata la violazione dell'art. 128 *novies*, comma 3, TUB che così dispone: “ *i mediatori creditizi e gli agenti in attività finanziaria diversi da quelli indicati al comma 2 trasmettono all'Organismo di cui all'articolo 128 undecies l'elenco dei propri dipendenti e collaboratori*”, nonché di quanto disposto nel paragrafo 4.3 del mandato (documento n. 2 di parte ricorrente).



Le condotte illecite sopra richiamate, giustificano il recesso anticipato dal rapporto ad opera di [REDACTED] del 12.3.2018, recesso intervenuto prima dello spirare del termine di preavviso di 5 mesi, dato dal ricorrente a seguito del recesso dal contratto di agenzia presentato a mezzo pec in data 4 dicembre 2017 (il quale sarebbe divenuto efficace in data 4 maggio 2018).

E) Domanda riconvenzionale: riconoscimento dell'indennità meritocratica di cui all'art.1751 c.c. Tenuto fermo quanto sopra esposto, va considerato quanto disposto dall'art. 1751 c.c., che prevede, all'atto di cessazione del rapporto, il riconoscimento da parte del preponente di un'indennità a favore dell'agente al ricorrere di determinate condizioni tipizzate nell'articolo in parola, e prevede, al secondo comma, i casi in cui l'indennità non è dovuta. Tra questi vi rientra il caso in cui *“il preponente risolve il contratto per un'inadempienza imputabile all'agente, la quale per la sua gravità, non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto”*.

Questa giudicante ritiene che quest'ultima fattispecie si sia integrata per le violazioni contrattuali e del dettato normativo poste in essere dal sig. [REDACTED] per cui egli è reso protagonista di una inadempienza contrattuale a lui ascrivibile, inadempienza che, stante la sopra descritta violazione del vincolo fiduciario che legava il sig. [REDACTED] alla società finanziaria [REDACTED] ha carattere di tale gravità da non consentire la prosecuzione del rapporto di agenzia.

Si ricorda inoltre come nel contratto di agenzia *“il vincolo fiduciario assume maggiore intensità rispetto al rapporto di lavoro subordinato, e ciò per la maggiore autonomia di gestione della prestazione resa dall'agente per luoghi, tempo, modalità e mezzi in funzione del conseguimento delle finalità aziendali. Ne consegue che nel rapporto di agenzia basta un fatto di minore gravità a legittimare un recesso per inadempimento dell'agente”* (Cass. 6915/2021)

F) risarcimento del danno – lucro cessante

Giova ricordare quanto affermato dalla Suprema Corte in tema di risarcimento del danno, con particolare riferimento al lucro cessante.

Gli ermellini insegnano che serve una prova rigorosa e il giudice deve procedere alla liquidazione solo sulla base di una valutazione di tipo probabilistico e non di mera possibilità (tra le altre si cita l'ordinanza resa dalla Suprema Corte in data 8 marzo 2018 la n. 5616).

Il danno, pertanto, non può essere riconosciuto automaticamente, bensì il ricorrente deve fornire la prova dell'esistenza di elementi oggettivi da cui poter quantomeno desumere l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile.

Orbene, sulla base delle produzioni documentali e dell'istruttoria espletata, nonché delle considerazioni sopra riportate e riguardanti l'inadempimento contrattuale posto in essere dal [REDACTED] emerge che:

- [REDACTED] a seguito dell'estinzione anticipata da parte sig. [REDACTED] del finanziamento cessione del quinto dello stipendio a fronte della sottoscrizione di un nuovo finanziamento con [REDACTED] non si è vista corrispondere gli interessi sulla somma in precedenza finanziata per la residua parte del rapporto, che dal



documento 13 b di parte ricorrente risulta pari a euro 4.362,52.

- la stessa [REDACTED] a fronte dell'estinzione ha perso la possibilità di rinegoziare tale finanziamento;
- [REDACTED] ha però incassato la cifra risultante dal conteggio di estinzione anticipata (vedasi documentazione in atti);
- i clienti [REDACTED] [REDACTED] hanno estinto i loro finanziamenti, ma non è stata fornita la prova, neppure presuntiva, che le suddette estinzioni siano dovute ad attività poste in essere dal [REDACTED]
- i clienti godevano di un diritto potestativo consistente nel poter estinguere anticipatamente, a loro insindacabile giudizio, e per le ragioni più varie, il finanziamento in essere al raggiungimento di una determinata percentuale di rate corrisposte.

In tale situazione, stante l'impossibilità di liquidare esattamente il danno sulla base degli elementi di prova forniti, il danno è da determinarsi in via equitativa sulla base di presunzioni che dagli stessi possono essere ricavate. Così si è espressa la Corte di Cassazione: *“occorre che dagli atti risultino elementi oggettivi di carattere lesivo, la cui proiezione futura nella sfera patrimoniale del soggetto sia certa, e che si traducano, in termini di lucro cessante o in perdita di chances, in un pregiudizio economicamente valutabile ed apprezzabile, che non sia meramente potenziale o possibile, ma che appaia invece – anche semplicemente in considerazione dell'id quod plerumque accidit – connesso all'illecito in termini di certezza o, almeno, con un grado di elevata probabilità”* (Cassazione civile, sez. III, 8 novembre 2007, n. 23304).

Orbene nel caso l'unico dato certo che risulta essere stato provato e non contestato è l'ammontare degli interessi che sarebbero stati dovuti dal sig. [REDACTED] qualora il rapporto tra lo stesso e [REDACTED] s.p.a. non si fosse estinto anticipatamente, pari ad euro 4.362,52 come risulta dal documento n.13 b, allegato da parte ricorrente, mentre non vi sono elementi per presumere che il cliente ove non avesse estinto il finanziamento lo avrebbe rinegoziato.

Sulla base di queste considerazioni la cifra che può essere liquidata a titolo di danno appare quindi l'importo di euro 4.362,52 oltre accessori di legge.

G) risarcimento del danno – danno per la lesione della reputazione commerciale

Più volte insegna la giurisprudenza di legittimità: *“Il danno non patrimoniale costituisce una categoria di danno unitaria che ricomprende in sé tutte le possibili componenti del pregiudizio non aventi rilievo patrimoniale; esso deve liquidarsi in modo omnicomprensivo, evitando duplicazioni risarcitorie.”* Cassazione n. 4617/2019.

Sempre secondo l'insegnamento della Corte di legittimità, che anche di recente si è espressa in merito a tale voce di danno evidenziando che *“il danno di immagine e della reputazione non sussiste in re ipsa dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento. Pertanto, la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice, con accertamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità, sulla base non di valutazioni astratte, bensì del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e dimostrato, anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti, che siano fondate, però, su elementi indiziari diversi dal fatto in sé, ed assumendo quali parametri di riferimento*



la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima." (Cassazione civile sez. III, sent. 4005 del 18/02/2020), non si può prescindere da un esame specifico del presumibile pregiudizio subito dalla vittima sulla base di ciò che è stato dedotto e dimostrato.

Orbene, posto che il danno all'immagine aziendale può derivare ad esempio, da un comportamento diffamatorio di un soggetto esterno all'azienda o da un comportamento scorretto da parte di un dipendente e posto che questo danno consiste nella diminuzione di considerazione da parte dei consumatori e di altre società con cui l'azienda interagisce, occorre che l'atto lesivo sia immediatamente percepibile e si ripercuota sull'azienda stessa.

Sulla base delle risultanze emerse e sopra compiutamente descritte emerge che, l'unico comportamento inequivocabilmente provato il quale può essere preso in considerazione a livello presuntivo al fine liquidare tale voce di danno sia quello addebitabile al sig. ██████████ collaboratore del ██████████ mai segnalato come tale ██████████

In particolare, lo stesso ha sicuramente intrattenuto un rapporto con tale sig.ra ██████████ cliente di ██████████ per conto della stessa, mediante un contatto mail riconducibile al dominio del ██████████ che per stessa ammissione del ██████████ risulta essere dipendente del ricorrente, questo implica un danno reputazionale per la società.

Il danno alla reputazione/all'immagine della società risulta tuttavia contenuto, stante la modesta diffusione dei fatti idonei a determinare questa perdita di reputazione/immagine aziendale.

Nonostante la posizione "sociale" di cui senz'altro gode la società finanziaria convenuta, sulla base degli elementi concreti allegati ed emersi nel corso del giudizio non è possibile fare riferimento ad altri criteri presuntivi.

Com'è noto la Cassazione, al fine di poter determinare la voce di danno in via equitativa, offre i seguenti criteri: *"la sussistenza di un danno non patrimoniale in concreto subito, dunque, deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima (cfr. Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 25420 del 26/10/2017)"*

Sulla base di quanto fin qui esposto, e tenuto conto che in materia di danno alla reputazione/immagine aziendale non può che essere liquidato in via equitativa si ritiene equa a titolo di risarcimento per tale voce di danno addebitabile al sig. ██████████ l'importo di euro 1.500,00.

Spese di lite

Le spese seguono la soccombenza, come per legge. Esse sono liquidate nel dispositivo, vista la nota spesa e ritenuta la medesima non congrua dovendosi procedere avendo riguardo a quanto riconosciuto, ai sensi del DM 55/2014 tenuto conto dell'attività svolta, dei criteri e parametri di cui al DM 55/2014. Vengono quindi applicati i compensi medi dello scaglione di riferimento e senza la maggiorazione del compenso fino al



30% rispetto al valore, prevista dal DM 37/2018 dell'8 marzo 2018 allorché gli atti, depositati con modalità telematiche, siano redatti «con tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto», non essendo stati gli atti redatti in tali modalità.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza e/o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

-Accerta la responsabilità del convenuto per violazione degli obblighi contrattualmente assunti nei confronti di ████████ spa.

-Condanna il sig ████████ a risarcire ad ████████ spa il danno da lucro cessante in misura pari ad euro 4.362,52 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo e oltre il danno per lesione della reputazione commerciale in misura pari ad euro 1.500,00 oltre interessi dalla presente pronuncia al saldo effettivo.

-Rigetta la domanda riconvenzionale del convenuto.

Condanna altresì ████████ a rimborsare alla società ricorrente le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 5.131,00 per competenze professionali, oltre rimborso spese forfetario 15%, i.v.a., c.p.a.

Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.

Lucca, 13 ottobre 2022

Il Giudice

dott.ssa Alfonsina Manfredini

